



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

ORDINANZA SINDACALE N. 9 / 2019
del 29/08/2019

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA
CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI
DI VETRO E LATTINE.**

IL SINDACO

VALUTATO che nella realtà del territorio di Albano Sant'Alessandro sono presenti ed attive diverse forme associative di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive e dilettantistiche, che rivestono un alto valore sociale, e che, unitamente all'Amministrazione comunale, svolgono attività tese all'espletamento d'interessi a valenza collettiva attraverso anche manifestazioni pubbliche;

VISTA la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19.06.2017 U. 0011464;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 recante Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

CONSIDERATO che :

- lattine e bottiglie possono essere utilizzate durante le manifestazioni per danneggiamenti

alle cose ed alle persone, e possono venir utilizzate per creare problemi a discapito della sicurezza pubblica, nonché motivo di lamentela e di disordine;

•l'utilizzo di contenitori in vetro per bevande e lattine durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità delle persone in quanto l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione del divieto di vendita e/o somministrazione di bevande in vetro o materiale metallico agli esercizi autorizzati in via continuativa a tali attività, estendendolo altresì alle associazioni ed ai soggetti privati in occasione di manifestazioni aperte al pubblico

ORDINA

per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi previsto e punito dall'art. 689 del C.P.

è fatto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, nelle aree interessate, in concomitanza con gli orari di svolgimento di eventi e manifestazioni

1) ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, commerciali di vendita a dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande;

2) alle associazioni ed ai soggetti privati che organizzano fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero manifestazioni aperte al pubblico;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni

DISPONE

che la presente Ordinanza:

1) venga pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

2) venga consegnata ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, commerciali di vendita a dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande;

3) venga consegnata agli organizzatori di eventi/manifestazioni all'atto del rilascio dei provvedimenti che ne autorizzano l'effettuazione;

- sia trasmessa al Prefetto di Bergamo, alla Questura di Bergamo, alla Tenenza dei Carabinieri di Seriate ed al Comando di Polizia Locale di Albano Sant'Alessandro.

La presente ordinanza conserva la propria validità fino all'emissione di disposizioni normative contrarie.

Albano S.A., 29/08/2019

IL SINDACO
DONISI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)